

INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)

CONFIDI: Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo – FIDICOMET Soc. Coop.

Sede legale in **Milano – 20122 - Via Serbelloni, 2**

Telefono **02/76.300.21** – Fax **02/76.300.246**

E-mail: info@fidicomet.it - sito internet: www.fidicomet.it.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **Milano: R.I. 03744770151 / REA MI-968.513**

Codice Fiscale n. **03744770151** e Partita I.V.A. n. **03744770151**

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D.Lgs. n. 385/93 (TUB): n. **27322**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Fidicomet Soc.Coop.** (di seguito **Fidicomet** oppure il **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie (di seguito **Imprese Socie**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari convenzionati**).

A tal fine Fidicomet pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari Bancari e Finanziari, finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per le proprie Imprese Socie.

La garanzia viene rilasciata da Fidicomet per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario convenzionato. In altri termini, il finanziamento richiesto dall'Impresa Socia configura l'obbligazione principale, di cui Fidicomet garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia mutualistica è concessa da Fidicomet, secondo le Convenzioni in vigore, di norma in misura pari al 50% del finanziamento bancario o operazione di leasing ottenuto dall'Impresa Socia. In presenza di particolari *plafond* di operatività, la garanzia di Fidicomet può essere concessa in misura superiore al 50%, ma di norma non oltre l' 80% del finanziamento.

Nel caso in cui l'Impresa Socia - ossia il debitore principale - risulti inadempiente, l'Intermediario convenzionato e/o il Confidi procederà all'escussione del debito. In dipendenza della garanzia rilasciata e ricorrendo le condizioni di Convenzione stipulate con Intermediari Bancari e Finanziari, Fidicomet pagherà le somme che l'intermediario convenzionato richieda in caso di inadempimento dell'obbligato principale e dopo che siano state esperite le iniziative e le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del debitore principale e/o di eventuali coobbligati. Per effetto di detto pagamento, Fidicomet si surroga nei diritti e nelle garanzie vantati dall'Intermediario Convenzionato nei confronti del debitore principale e/o di eventuali coobbligati.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di garanzia per le Imprese Socie del Confidi sono regolate dalle seguenti **CONDIZIONI ECONOMICHE**:

- ❑ **TASSA DI AMMISSIONE:** € 80,00 *una tantum* – da versare alla richiesta di ISCRIZIONE A SOCIO della Cooperativa;
- ❑ **QUOTA DI CAPITALE SOCIALE:** Minimo € 100,00 e non inferiore al 2,50% del finanziamento/affidamento bancario o operazione di leasing ottenuto dall'Impresa Socia di Fidicomet, secondo multipli di € 50,00 e con i seguenti limiti:
 - massimo € 15.000,00 per le operazioni chirografarie;
 - massimo € 17.500,00 per le operazioni ipotecarie/assistite da garanzia reale pari o superiore al 70% del finanziamento;
 - massimo € 20.000,00 per le operazioni ipotecarie/assistite da garanzia reale inferiore al 70% del finanziamento;
- ❑ **COSTO DELLA PRESTAZIONE DI GARANZIA:** è calcolato **in percentuale** all'importo del finanziamento erogato o dell'affidamento concesso dall'Intermediario convenzionato, **variabile in base alla tipologia ed alla durata** dell'operazione:
 - per le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine (M/LT) chirografarie:

1,30% per durate fino a 12 mesi;	2,50% per durate fino a 60 mesi;
1,60% per durate fino a 24 mesi;	2,80% per durate fino a 72 mesi;
1,90% per durate fino a 36 mesi;	3,10% per durate fino a 84 mesi;
2,20% per durate fino a 48 mesi;	
 - per le operazioni di finanziamento a M/LT assistite da garanzia reale (pari o superiore al 70% del finanziamento):

1,75% per durate fino a 60 mesi;	2,15% per durate fino a 108 mesi;	2,55% per durate fino a 156 mesi;
1,85% per durate fino a 72 mesi;	2,25% per durate fino a 120 mesi;	2,65% per durate fino a 168 mesi;
1,95% per durate fino a 84 mesi;	2,35% per durate fino a 132 mesi;	2,75% per durate fino a 180 mesi;
2,05% per durate fino a 96 mesi;	2,45% per durate fino a 144 mesi;	
 - per le operazioni di finanziamento a M/LT assistite da garanzia reale (inferiore al 70% del finanziamento):

1,55% per durate fino a 48 mesi;	2,35% per durate fino a 96 mesi;
1,75% per durate fino a 60 mesi;	2,55% per durate fino a 108 mesi;
1,95% per durate fino a 72 mesi;	2,75% per durate fino a 120 mesi;
2,15% per durate fino a 84 mesi;	
 - eventuali operazioni di affidamento a breve termine sono concedibili solo in casi particolari e per una durata di 12 mesi :

1,30% per le operazioni di Apertura di credito in C/C;	1,25% per le operazioni di Anticipazione su fatture e/o effetti.
--	--

La Quota Sociale minima, ai sensi del vigente Regolamento, deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione alla Cooperativa Fidi. La Quota Integrativa e le Commissioni di Garanzia **possono essere versate al momento del perfezionamento (erogazione) del finanziamento assistito da garanzia Fidicomet.**

La quota di CAPITALE SOCIALE è nominativa, indivisibile e non frazionabile; essa è **interamente rimborsabile** all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia di Fidicomet, secondo le modalità stabilite dagli artt. n. 2530, n. 2532 e n. 2535 del Codice Civile.

Le COMMISSIONI DI GARANZIA sono **escluse da IVA** ai sensi dell'art. n. 4, comma 5 del D.P.R. 633/72.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

La **ammissione a Socio** della Cooperativa Fidi è deliberata, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione.

La **concessione di garanzia** è deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, previsto dall'art. n. 33 dello Statuto.

Recesso: il Socio ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura. Il diritto di recesso può essere esercitato secondo il combinato disposto dei seguenti articoli di Legge e di Statuto:

Codice Civile - Art. 2532 – Recesso del socio.

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. **Il recesso non può essere parziale.** La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Codice Civile - Art. 2535 – Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Statuto – Articolo 12. - Oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito al Socio di recedere dalla cooperativa presentando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso **non è consentito** al Socio che abbia in essere finanziamenti o altre operazioni assistite da garanzia della cooperativa o che risulti inadempiente e/o insolvente.

Il recesso **non può essere parziale** né può essere esercitato, ai sensi dell'art.2530 cod.civ., **prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.**

Il recesso può essere esercitato anche prima del termine indicato nel comma precedente **qualora la richiesta di affidamento non abbia esito positivo o non venga perfezionata.**

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

Statuto – Articolo 15 - Liquidazione della quota.

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Il Socio che ha in corso un finanziamento garantito dalla Cooperativa non ha, quali siano le circostanze di cui agli artt. 12 e 13, diritto alla liquidazione della quota versata prima di aver estinto totalmente il proprio debito.

Le quote relative ai soci receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 cod.civ.

PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** del Confidi, a mezzo di:

- lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Fidicomet Soc.Coop. – Ufficio Reclami – Milano 20122, Via Serbelloni Gabrio, 2;**
- e-mail: direzione@fidicomet.it.

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁽¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽²⁾.

Il Confidi mette a disposizione dei Soci ed aspiranti soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidicomet.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: l'Impresa Socia. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario Convenzionato, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

FOGLIO INFORMATIVO

N. 03 del 31/12/2011 – aggiornato al 31/12/2011

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.*

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.



Offerta presso lo sportello e fuori sede

L'attività di Fidicomet Soc.Coop. (di seguito **Fidicomet** oppure **il Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie (di seguito **Imprese Socie**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari convenzionati**).

Le modalità e le condizioni per richiedere l'Ammissione a Socio della Cooperativa Fidi sono previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sociale.

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto (modulistica di Richiesta di finanziamento/Affidamento).

DIRITTI DEL SOCIO

Prima di scegliere:

- avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**;
- avere a disposizione e portare con sé una copia del **FOGLIO INFORMATIVO del prodotto**, che ne illustra le caratteristiche, i rischi, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali, presso i locali aperti al pubblico del Confidi;
- **nel caso di offerta fuori sede⁽¹⁾, ricevere**, anteriormente alla scelta, **copia del presente documento e del foglio informativo del prodotto**, da parte del soggetto che procede all'offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);
- ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto** (modulistica di Richiesta di finanziamento/Affidamento) **e/o del foglio informativo**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare:

- prendere visione del **foglio informativo** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto;
- stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;
- ricevere una **copia del contratto** firmato dal Confidi e una **copia del foglio informativo**, da conservare;
- non avere **condizioni contrattuali sfavorevoli** rispetto a quelle pubblicizzate nel **foglio informativo** e nel **documento di sintesi**;
- **scegliere il canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale

- ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** di garanzia laddove necessarie;
- ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte del Confidi, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

Alla chiusura

- **recedere** senza penalità e senza spese di chiusura, dal rapporto di garanzia;
- ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del rapporto di garanzia, a semplice richiesta e senza spese.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La **procedura è gratuita** per il Socio, **salvo le spese relative alla corrispondenza inviata** all'Ufficio Reclami.

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** del Confidi, a mezzo di:

- lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Fidicomet Soc.Coop. – Ufficio Reclami – Milano 20122, Via Serbelloni Gabrio, 2;**
- e-mail: **direzione@fidicomet.it**.

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁽²⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽³⁾.

Il Confidi mette a disposizione dei Soci ed aspiranti soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet **www.fidicomet.it** - le guide relative all'accesso all'ABF.

Copia per Fidicomet

Socio/Ricevuta n.° _____

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____

1) Si definisce "fuori sede" l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

2) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

3) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.



Offerta presso lo sportello e fuori sede

L'attività di Fidicomet Soc. Coop. (di seguito **Fidicomet** oppure **il Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie (di seguito **Imprese Socie**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari convenzionati**).

Le modalità e le condizioni per richiedere l'Ammissione a Socio della Cooperativa Fidi sono previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sociale.

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto (modulistica di Richiesta di finanziamento/Affidamento).

DIRITTI DEL SOCIO

Prima di scegliere:

- avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**;
- avere a disposizione e portare con sé una copia del **FOGLIO INFORMATIVO del prodotto**, che ne illustra le caratteristiche, i rischi, le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali, presso i locali aperti al pubblico del Confidi;
- **nel caso di offerta fuori sede⁽¹⁾, ricevere**, anteriormente alla scelta, **copia del presente documento e del foglio informativo del prodotto**, da parte del soggetto che procede all'offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);
- ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto e/o del foglio informativo**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare:

- prendere visione del **foglio informativo** con tutte le condizioni economiche, unito alla modulistica di Richiesta di finanziamento/Affidamento;
- stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;
- ricevere una **copia del contratto** firmato dal Confidi e una **copia del foglio informativo**, da conservare;
- non avere **condizioni contrattuali sfavorevoli** rispetto a quelle pubblicizzate nel **foglio informativo** e nel **documento di sintesi**;
- **scegliere il canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto.

Durante il rapporto contrattuale

- ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** di garanzia laddove necessarie;
- ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte del Confidi, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

Alla chiusura

- **recedere** senza penalità e senza spese di chiusura, dal rapporto di garanzia;
- ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del rapporto di garanzia, a semplice richiesta e senza spese.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La **procedura è gratuita** per il Socio, **salvo le spese relative alla corrispondenza inviata** all'Ufficio Reclami.

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** del Confidi, a mezzo di:

- lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Fidicomet Soc. Coop. – Ufficio Reclami – Milano 20122, Via Serbelloni Gabrio, 2;**
- e-mail: **direzione@fidicomet.it**.

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)⁽²⁾**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽³⁾.

Il Confidi mette a disposizione dei Soci ed aspiranti soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet **www.fidicomet.it** - le guide relative all'accesso all'ABF.

Socio/Ricevuta n.° _____

Copia per il Socio/Cliente

Data _____

1) Si definisce "fuori sede" l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

2) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

3) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.